

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SVOLTO ATTRAVERSO IL MERCATO

Approvato con deliberazione consiliare n. 131 del 14-12-2001 e modificato con
deliberazioni consiliari n. 67 del 22.6.2002 e n. 82 del 6.9.2002.

ART.1 (Generalità)

1. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione o il trasferimento del mercato, così come definito dall'art.1, 2° comma, lett.d. della Legge Regionale 4.6.1999, n.14 (d'ora innanzi definita "Legge") sono disciplinati, ai sensi di quanto previsto dall'art.5, 2° comma, della Legge, dal presente Regolamento.

ART. 2 (Giorno di mercato)

1. Il commercio su area pubblica attuato mediante il mercato si svolge, ogni settimana, nella giornata di **SABATO**. Nel caso in cui tale giornata coincida con una festività, il mercato potrà essere anticipato al giorno precedente non festivo oppure, dietro specifica richiesta degli operatori fatta pervenire almeno quindici giorni prima alla Amministrazione Comunale, nella stessa giornata festiva.

ART. 3 (Area di mercato)

1. La sua ubicazione e strutturazione (riportata anche su apposita cartografia, in scala 1:500, allegata alla presente delibera, facente parte integrante e sostanziale del presente atto) è la seguente:

SUPERFICIE: mq. 675 ¹ netti (di soli posteggi) per attività commerciali (di cui 40 mq. per produttori agricoli);

POSTEGGI: complessivi: n.ro 16, le cui dimensioni (lunghezza o fronte commerciale per larghezza o profondità) sono le seguenti:

N.ro Posteggio	Fronte (ml.)	Profondità (ml.)	Superficie occupata (mq.)
1	8.0	5.0	40.0
2	8.0	5.0	40.0
3	8.0	5.0	40.0
4	8.0	5.0	40.0
5	8.0	5.0	40.0
6	8.0	5.0	40.0
7	8.0	5.0	40.0
8	8.0	5.0	40.0
9	8.0	5.0	40.0
10	9.0	5.0	45.0

¹ Modifiche in neretto all'art. 3 inserite con deliberazione consiliare n. 67 del 22-6-2002.

11	10.0	6.0	60.0
12	8.0	5.0	40.0
13	8.0	5.0	40.0
14	8.0	5.0	40.0
15	10.0	5.0	50.0
16	8.0	5.0	40.0

3. Le aree delimitate al n.1 sono riservate agli agricoltori per la vendita diretta dei loro prodotti.

4. I posteggi delimitati dal n. 4 al n. 8 dell'allegata planimetria sono riservati agli operatori del settore alimentare avuto riguardo alle strutture di servizio (energia elettrica, pozzetti sifonati, acqua) di cui sono dotati.

5. Sono ammesse all'area di mercato esclusivamente strutture di tipo mobile, comprese quelle organizzate su mezzi meccanici, che comunque non potranno occupare superfici superiori a quelle concesse.

6. E' consentita la vendita nell'area di mercato di prodotti di tutti i settori merceologici, tranne quelli per cui è esplicitamente vietata la vendita dalla vigente normativa commerciale (armi, esplosivi ed oggetti preziosi) o dalle normative di carattere igienico-sanitario.

ART. 4 (Gestione del mercato)

1. La direzione e sorveglianza del mercato compete al Comando di Polizia Comunale, alle cui disposizioni e istruzioni dovranno attenersi tutti gli operatori commerciali.

2. Il Comando di Polizia Comunale è incaricato di mettere e tenere sempre a disposizione del pubblico una planimetria (costantemente aggiornata) contenente i posteggi esistenti nel mercato, con relativa localizzazione e dimensione, e indicante se gli stessi siano liberi, e disponibili per l'assegnazione, oppure già concessi.

ART. 5 (Orari di svolgimento del mercato)

1. Le operazioni di allestimento, vendita e rimozione delle strutture di vendita nell'area di mercato dovranno essere svolte nel rispetto dei seguenti orari:

§ scarico e approntamento delle strutture di vendita: dalle ore **7.00²** alle ore 8.00;

§ orario di vendita: dalle ore 8.00 alle ore 13.00;

§ carico e rimozione delle strutture di vendita dall'area di mercato: dalle ore 13.00 alle ore 14.00. Entro tale ora tutti i posteggi dovranno essere completamente liberi da ogni sorta di occupazione del suolo pubblico.

2. E' fatto obbligo agli operatori, pena la decadenza della concessione del posteggio, di provvedere, sempre entro le ore 14.00, all'asporto dei rifiuti prodotti in occasione del mercato, mediante raccolta in appositi contenitori che verranno poi ritirati dal servizio di nettezza urbana.

3. Saranno ammesse deroghe agli orari sopradescritti soltanto nei casi di comprovata forza maggiore.

4. In coincidenza con le festività di Natale, Capodanno e Pasqua, su specifica richiesta degli operatori, fatta pervenire almeno 15 giorni prima alla Amministrazione Comunale, gli

² Modifiche in neretto all'art. 5 inserite con deliberazione consiliare n. 82 del 6-9-2002.

orari di vendita e rimozione delle strutture potranno essere protratti fino alle 18.30 e alle 19.30 rispettivamente.

5. La assegnazione temporanea dei posteggi non occupati (di cui al successivo art.8, 1° comma) verrà effettuata tra tutti gli operatori presenti nell'area antistante l'ingresso al mercato entro le ore 8.15.

6. Il Sindaco, con ordinanza e per comprovate esigenze, stabilisce le modifiche temporanee, le deroghe e le limitazioni d'orario di carattere temporaneo.

ART. 6 (Autorizzazione per posteggio nell'area del mercato)

1. L'autorizzazione al commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di un posteggio di mercato ha validità decennale (e può essere rinnovata) ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio dell'intera Regione.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve obbligatoriamente indicare il posteggio al fine della sua validità e non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle strutture dell'operatore.

3. La domanda di rilascio di nuova autorizzazione deve contenere oltre all'indicazione delle generalità (ragione sociale e relativa sede se Società) e dell'indirizzo del richiedente (compreso eventualmente il numero di recapito telefonico), anche la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art.5 della legge regionale n.8/1999, nonché l'indicazione dei settori merceologici previsti dall'art.3, 1° comma della medesima l.r. 8/1999 o da quelli previsti dall'art.5, 1° comma della legge 287/1991 (per la somministrazione).

4. Nella domanda dovranno essere indicate sia la localizzazione (con riferimento al numero cartografico riportato nella planimetria dell'area di mercato, cui ai precedenti artt. 3 e 4) che le dimensioni del posteggio.

5. La procedura amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni segue quanto previsto dall'art.3 della Legge Regionale 8.8.1997, n.27. -

6. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare (ai sensi di quanto previsto dall'art.3, 1° comma, della l.r.8/1999) o alle tipologie di somministrazione (previste dall'art.5, 1° comma della legge 287/1991), a persone fisiche o a Società in Nome Collettivo o in Accomandita Semplice costituite secondo le norme vigenti.

7. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi, sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività.

8. Se si possiede solo una abilitazione (o alla somministrazione o alla vendita) l'autorizzazione alla attività di vendita può essere rilasciata solo per questa.

9. Tanto l'abilitazione alla somministrazione che il settore merceologico alimentare devono risultare dal titolo autorizzatorio.

10. L'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività fatto salvo del rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

ART. 7 (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)

1. La concessione dell'area per esercitare l'attività commerciale nell'ambito del mercato non può essere rilasciata nei casi in cui non sia disponibile alcun posteggio.

2. L'autorizzazione suddetta non può essere negata nel caso in cui, nell'ambito del mercato, siano disponibili posteggi; sono fatte salve le riserve per gli operatori del settore alimentare stabilite dall'art. 3, comma 4, del presente regolamento.³

3. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nel mercato.

4. Il rilascio dell'autorizzazione dà automaticamente diritto ad ottenere la concessione del posteggio: di quello indicato nella domanda, se disponibile, o, in mancanza di altro, il più possibile simile a quello richiesto.

5. Qualora nel mercato esistano posteggi disponibili o comunque non ancora assegnati, è accolta con priorità, rispetto a domanda di nuovo rilascio, quella di trasferimento di un titolare di attività già presente sul mercato.

6. Per le domande di nuovo rilascio si osservano i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze al mercato da parte di operatori non titolari di posteggio, sulla base dell'elenco previsto al successivo art. 8, 3° comma -
- b) anzianità storica dell'operatore commerciale derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;
- c) data di presentazione della domanda;
- d) numero inferiore di protocollo.

7. In sede di prima assegnazione dei posteggi si terrà conto delle domande pervenute entro i termini dell'avviso-bando e non prima della pubblicazione dello stesso all'albo comunale; tali domande saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto dei predetti criteri.

ART.8 (Assegnazione temporanea dei posteggi vacanti)

1. In caso di mancata occupazione dei posteggi nell'area di mercato da parte dei titolari, questi possono venir occupati da soggetti dotati di autorizzazioni di cui all'art.2, 3° e 4° comma della Legge, per la durata del periodo di non utilizzo.

2. Viene osservato il seguente criterio di priorità nel rilascio di tali occupazioni:

- a) maggior numero di presenze nell'area di mercato;
- b) a soggetti che hanno la sola autorizzazione per l'esercizio dell'attività su area pubblica in forma itinerante (tipologia b. di cui all'art. 2, 1° comma della Legge);
- c) anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo.

2/bis. I posteggi riservati al settore alimentare, non occupati dai titolari entro le ore 8.00, saranno assegnati con precedenza ai soggetti dotati di autorizzazioni per il settore alimentare e in loro assenza a quelli del settore non alimentare. Qualora il numero dei precari alimentaristi sia superiore al numero dei posteggi disponibili, si procederà all'assegnazione temporanea in base ai criteri del comma 2 del presente articolo.⁴

3. Il Comando di Polizia Comunale dalla data di approvazione della presente delibera provvederà a redigere un elenco delle presenze al mercato di tutti gli operatori.

4. Per gli operatori non titolari di posteggio tale elenco verrà usato per determinare la loro priorità di diritto nella assegnazione dei posteggi eventualmente non occupati dai titolari.

ART. 9 (Autorizzazione per posteggio dei produttori agricoli)

1. L'assegnazione dell'area riservata ai produttori agricoli per la vendita dei propri prodotti viene effettuata, su presentazione di apposita domanda, sulla base della disponibilità determinata al precedente art.3.

³ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 82 del 6.9.2002.

⁴ Comma aggiunto con deliberazione consiliare n. 82 del 6.9.2002.

2. Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione probante la denuncia di inizio attività resa ai sensi dell'art.2 della L.R. 27/1997, sostitutiva della autorizzazione richiesta dalla Legge 59/1963.

3. La domanda di rilascio di nuova autorizzazione deve contenere oltre all'indicazione delle generalità e dell'indirizzo del richiedente, anche il numero e la data di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia di residenza/sede legale del richiedente, nonché l'ubicazione e la dimensione dell'area richiesta in concessione.

ART. 10 (Sostituzione temporanea del titolare)

1. L'operatore su area pubblica può farsi sostituire nell'esercizio della attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa regionale, salvo il caso di sostituzione temporanea, per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti.

2. Si intende per sostituzione temporanea quella non superiore a 40 (quaranta) giorni consecutivi in ciascun anno solare.

3. La sostituzione va immediatamente comunicata (mediante trasmissione della delega a favore del sostituto) al Comando di Polizia Comunale.

ART. 11 (Subingresso)

1. Il cambio di titolarità della concessione consegue unicamente al trasferimento dell'azienda che, sulla stessa, viene esercitata.

2. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda esercitata su area pubblica, per atto tra vivi o a causa di morte è disciplinato dall'art.9 della Legge.

3. Il trasferimento dell'azienda, in gestione o in proprietà, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio, posseduti da chi cede l'attività.

ART. 12 (Revoca della autorizzazione)

1. Oltre che per i motivi di revoca indicati dall'art.12 della Legge, l'operatore decade dalla concessione del posteggio, qualora lo stesso non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenze per malattia, gravidanza, maternità, servizio militare o ferie.

2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal Comune a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 13 (Esposizione delle merci)

1. Le merci dovranno essere esposte sui banchi di vendita aventi altezza minima dal suolo di cm.50 e il tendone (o quant'altro) a copertura del banco dovrà avere una altezza minima dal suolo di mt.2.20, misurata dalla parte più bassa.

2. Ai soli venditori di calzature, terraglie, articoli di ferramenta/casalinghi, arredamenti, articoli per la casa, quadri, piante e fiori verrà consentita l'esposizione a terra ed, eventualmente, senza copertura.

ART. 14 (Pubblicità dei prezzi)

1. Nell'area di mercato, ai sensi di quanto previsto dall'art.29 della l.r.8/1999, deve venir data giusta pubblicità ai prezzi mediante cartelli (o altre indicazioni), chiari e ben leggibili.

ART. 15 (Norme sanitarie)

1. Il commercio nell'area di mercato dovrà essere esercitato nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria (riguardante sia la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari che non alimentari, sia la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande). 2. Il commercio nell'area di mercato di prodotti alimentari dovrà essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantirne la protezione dagli agenti esterni inquinanti e la conservazione dovrà avvenire in maniera igienica in relazione alla natura e alle caratteristiche organolettiche, in conformità alle vigenti disposizioni.

3. Qualora l'attività di vendita nell'area di mercato di prodotti alimentari sia effettuata mediante l'uso di autoveicoli utilizzati come strutture di vendita, gli stessi dovranno avere caratteristiche e requisiti giudicati idonei dal servizio sanitario competente.

4. Se il commercio sull'area di mercato riguarderà prodotti alimentari deperibili, da mantenere, come tali, a temperatura controllata, questo potrà avvenire soltanto con mezzi, strutture ed attrezzature che siano tali da garantire il regime di temperatura voluto dal servizio sanitario competente.

5. Il commercio sull'area di mercato di carni fresche di ogni specie animale, comprese quelle ittiche, è vietato in tutte le aree che non siano allacciate alle reti: idrica, fognaria ed elettrica, a meno che lo stesso non avvenga utilizzando, come struttura di vendita, veicoli che hanno le caratteristiche approvate dal servizio sanitario competente.

6. Nello stesso posteggio ed in quelli ad esso immediatamente adiacenti non potrà essere esercitato il commercio su area pubblica di animali vivi ed, al tempo stesso, la vendita e/o la somministrazione di prodotti alimentari.

7. Il commercio di animali vivi dovrà essere esercitato nel rispetto della vigente normativa veterinaria e sanitaria.

ART. 16 (Norme contro l'inquinamento acustico)

1. Nell'area di mercato è vietato l'uso di apparecchi di amplificazione e diffusione del suono.

2. Fanno eccezione, a quanto appena vietato, i venditori di dischi, musicassette, radio, che per lo svolgimento della loro attività possono, tenendo il volume dei loro apparecchi di amplificazione e diffusione entro limiti di moderazione, possono fare uso di tali apparecchi per il tempo strettamente necessario a perfezionare la vendita.

3. Nel caso di ascolto prolungato da parte della clientela è fatto obbligo di mettere a disposizione della stessa apposite cuffie.

4. Al fine di garantire un migliore e più disciplinato svolgimento del mercato (anche in rapporto alla residenza insediata nell'area) è fatto divieto di effettuare la vendita mediante "*illustrazione della merce*" qualora tale illustrazione rechi disturbo alle contrattazioni.

ART. 17 (Tasse)

1. I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in conformità a quanto stabilito nei rispettivi regolamenti comunali.

ART. 18 (Sanzioni)

1. L'inosservanza alle norme stabilite nel presente Regolamento verrà sanzionata secondo quanto stabilito dall'art.13 della Legge.
2. L'ammontare delle singole sanzioni, previste dalle norme di cui al comma precedente, viene però ridotto del 50% sia per i valori minimi che per quelli massimi.

*** **